

**RISOLUZIONE DELL'ACCORDO ART. 18 DELLA L. R. N. 20/2000 RELATIVO A:
LAVORI DI APPROFONDIMENTO DEL PORTO CANALE DI RAVENNA E
CONSEQUENTE NECESSITÀ DI UTILIZZARE LE CASSE DI COLMATA ESISTENTI E
DI CONFERIRE IL MATERIALE IN ESSE CONTENUTO PRESSO LE AREE DEL
COMPARTO 3 DEL POC LOGISTICA E TRASFERIMENTO DELLO STABILIMENTO
PRODUTTIVO ACR SRL (EX SIC ADRIATICA S.P.A.) PRESENTE IN DARSENA DI
CITTÀ**

L'anno 2019, il giorno _____ del mese di _____, tra da una parte:

– l'”**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO SETTENTRIONALE**”, con sede in Ravenna Via Antico Squero n. 31, avente Codice Fiscale e Partita I.V.A. N.92033190395, in persona del Sig _____ in qualità di

_____ (in seguito per brevità “**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE**”);

– la società “**COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI – C.M.C.**”, con sede in Ravenna, Via Trieste n.76, avente Codice Fiscale e Partita I.V.A. N.00084280395, in persona del Sig _____ in qualità di _____

(in seguito per brevità “**CMC**”);

– la società “**PORTO INTERMODALE DI RAVENNA S.p.a. - SAPIR**”, con sede in Ravenna, Via Darsena S. Vitale n.121, avente Codice Fiscale e Partita I.V.A. N.00080540396, in persona del Sig _____ in qualità di _____

(in seguito per brevità “**SAPIR**”);

dall'altra:

– il “**COMUNE DI RAVENNA**”, con sede in Ravenna, Piazza del Popolo n. 1 avente Codice Fiscale e Partita I.V.A. N 00354730392, in persona del Sig _____ in qualità di

_____ (in seguito per brevità “**COMUNE**”);

Nel seguito per brevità congiuntamente definite “Parti” e singolarmente “Parte”

PREMESSO che:

- l'art. 18 legge regionale (L.R.) n.20/2000 del 24/03/2000 (e successive modifiche e integrazioni) dispone, che: 2.1 Gli enti locali possano concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni del contenuto discrezionale degli

atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi (v. art. 18, comma 1°, L. R. cit.).

- le Parti in data 24/07/2012 hanno sottoscritto l'accordo ex art.18 della L.R. sopra richiamata avente ad oggetto: *“Lavori di approfondimento del Porto Canale di Ravenna e conseguente necessità di utilizzare le casse di colmata esistenti e di conferire il materiale in esse contenuto presso le aree del comparto 3 del POC Logistica e trasferimento dello stabilimento produttivo ACR Srl (ex SIC Adriatica) presente in Darsena di Città”* recante gli obblighi reciprocamente assunti dalle Parti ai fini dell'attuazione degli interventi ivi indicati.
- l'Autorità Portuale, con nota PG n. 7415/2011, ha promosso l'accordo sulla base delle necessità di dragare alcuni milioni di metri cubi di materiale dal porto canale di Ravenna e di stoccare il materiale di escavo in casse di colmata esistenti e successivo collocamento del materiale in esse contenute in siti compatibili, in attuazione al progetto contenuto nel Piano Operativo Triennale 2012 di rilevante interesse pubblico.
- le casse di colmata, individuate nella zona della lottizzazione Ovest Piomboni, sono in aree di proprietà della SAPIR la quale si è resa disponibile a concederle in uso e contestualmente la CMC si è resa disponibile a ricevere sulle sue aree il materiale contenuto nelle casse di colmata;
- la collocazione definitiva dei materiali contenuti nella cassa di colmata Nadep Via Trieste è posta in un'area nell'ambito L3, materiali che allora sono stati classificati come rifiuti, per riempimento e opere di mitigazione.
- l'accordo prevedeva il trasferimento, indispensabili alla sostenibilità degli interventi limitrofi già realizzati, dello stabilimento produttivo ACR Srl (ex SIC Adriatica) presente in PRU Darsena di Città nel comparto 3 logistica portuale tale da consentire di svolgere tutte le sue attività;
- il Comune di Ravenna si impegnava ad approvare una variante al POC Tematico Logistica al fine da recepire i contenuti dell'accordo stesso;
- l'approvazione dell'art.18 della L.R. N.20/2000 e s.m.i. rendeva, inoltre, tale intervento conforme al PTCP della Provincia di Ravenna allora vigente, che individuava l'area L3 come “area non idonea” all'insediamento di impianti trattamento rifiuti, riportando il caso nei termini dell'art.6 del Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti Urbani e Speciali (PPGR) che prevede che gli ambiti prevalentemente produttivi *“soggetti a programmazione unitaria*

e concertata ricadenti in zone non idonee ...potranno prevedere la localizzazione di impianti di trattamento rifiuti qualora gli stessi siano tecnicamente e funzionalmente connessi con l'attività produttiva da insediare”;

- l'Autorità Portuale di Ravenna (oggi confluita in Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale) con delibera C.I.P.E. n.98 del 26/10/2012, pubblicata sulla G.U.R.I. n.136 del 12/06/2013, ha approvato il progetto preliminare “Hub portuale di Ravenna” (opere pubblica strategica statale definita a seguito di specifica “Intesa Stato-Regione) interessando ampie parti del territorio comunale, anche al di fuori dell'ambito portuale di stretta competenza;
- in data 12.12.2017 con delibera di C.C. n. 126 PG. n. 207665 il Comune ha preso atto del progetto definitivo dell’HUB portuale che comprende attività di nuovo escavo per l’approfondimento dei Canali Candiano e Baiona e attività esecutive relative al ciclico riempimento e svuotamento delle casse di colmata esistenti, una volta liberate dai materiali attualmente ivi depositati, ed il riempimento con detto materiale di escavo delle aree finalizzate alla realizzazione delle piattaforme logistiche oltre che al riempimento di cava/e;
- nel quadro programmatico contenuto nel documento “*Relazione art. 166 GEN. F*”, il progetto preliminare/definitivo ha carattere “conformativo” rispetto alla pianificazione urbanistica comunale a norma dei commi 7 e 7 bis dell’art.165 del Decreto Legislativo 163/2006 e smi, evidenziando che:“*Alle aree di progetto, inoltre, non si applica la disciplina urbanistica della classificazione del territorio, degli ambiti e sulle modalità concertative ed attuative degli interventi*”;
- tale approvazione ha comportato la localizzazione dell’opera pubblica portuale anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti;
- l'approvazione del Progetto Definitivo dell’opera è avvenuta con Delibera CIPE n.1/2018 esecutiva dal 12 settembre 2018, data di pubblicazione sulla G.U.

Premesso inoltre che:

- le necessità operative che avevano spinto l’Autorità Portuale a chiedere l’attivazione dell’Accordo art. 18 LR 20/200 sono integralmente superate dal Progetto HUB che prevede lo svuotamento di un'unica cassa di colmata e non interessa l'ambito L3 per il riempimento;
- conseguentemente viene meno l’impegno della SAPIR a conferire le proprie aree;

- lo stabilimento produttivo ACR Srl (ex SIC Adriatica) presente in Darsena di Città ha cessato l'attività in data _____ e la CMC non ha interesse ad insediare in ambito L3 un nuovo impianto trattamento rifiuti;
- a seguito di quanto verificatosi non sussiste più un interesse da parte del Comune all'approvazione ed attuazione di una variante allo strumento urbanistico, così come prevista dall'Accordo;
- con l'approvazione del "Progetto preliminare Hub" sono stati sospesi i seguenti procedimenti di approvazione avviati ai sensi dell'art.35 della LR 20/2000:
 - PUA - Logistica 1, nell'ambito del POC logistica con nota PG 60585/2016 del 27/04/2016;
 - PUA - Logistica 3, nell'ambito del POC logistica con nota PG 159541/2014 del 24/12/2014;
 - PUA generale - Ambito CoS3, nell'ambito del POC 2010-2015, con nota PG 134253/2014 del 3/11/2014;
- il Comune di Ravenna ha convocato con nota PG _____ del _____ il tavolo di concertazione delle Parti, sottoscrittrici dell'Accordo art. 18 L.R. n. 20/2000, al fine di dare atto del venuto meno interesse pubblico al mantenimento in essere dell'Accordo stesso;
- alla luce di tutte le citate circostanze essendo mutate per le parti le ragioni che avevano giustificato e sotteso l'accordo sottoscritto in data 24/07/2012 si reputa necessario procedere alla sua risoluzione ed alla sottoscrizione di un nuovo accordo al fine di disciplinare i rapporti tra le Parti,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Le premesse sono parte integrante ed inscindibile del presente atto, riconoscendo le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, come veri e condivisi i fatti e le valutazioni in esse riportati ed espresse;
2. con l'approvazione del progetto "HUB portuale", quale opere pubblica strategica statale definita a seguito di specifica "Intesa Stato-Regione", sono venuti meno gli interessi pubblici che erano alla base dell'accordo ex art.18 della L.R. n.20/2000 avente ad oggetto: *"Lavori di approfondimento del Porto Canale di Ravenna e conseguente necessità di utilizzare le casse di colmata esistenti e di conferire il materiale in esse contenuto presso le aree del comparto 3 del POC Logistica e trasferimento dello stabilimento produttivo ACR Srl (ex SIC Adriatica) presente in Darsena di Città"*, firmato in data 24/07/2012;

3. con la sottoscrizione del presente accordo le Parti dichiarano di intendere risolto con efficacia *ex nunc* gli impegni pregressi assunti con l'accordo ex art.18 della L.R. 20/2000, sopra richiamato;
4. le Parti danno atto, di comune accordo, che con la risoluzione nulla hanno a pretendere gli uni dagli altri; in particolare, su richiesta di SAPIR si precisa che la risoluzione dell'Accordo, nell'ambito del quale SAPIR si limitava a confermare la propria disponibilità a continuare a locare aree di sua proprietà, già detenute ed utilizzate in precedenza da soggetti diversi da essa, non assume alcun rilievo nell'ambito di tutti i contenziosi ad oggi pendenti avanti il Tribunale di Ravenna fra SAPIR e terzi in forza dei contratti intercorsi. Parimenti la sottoscrizione dell'atto da parte di SAPIR stessa non comporta alcun riconoscimento di responsabilità da parte della medesima per la gestione e lo smaltimento del materiale presente nelle casse di colmata depositato non da SAPIR in forza di contratti intercorsi con soggetti terzi. Rimane in ogni caso fermo l'originario impegno di SAPIR a concedere e di Autorità di Sistema ad assumere in locazione le aree ove sono site le casse di colmata individuate nel medesimo accordo oggi risolto, perché non oggetto della risoluzione conseguente all'approvazione del progetto Hub 2017.
5. il Comune si impegna a restituire alla CMC la garanzia deposita all'atto della stipula dell'accordo a garanzia degli adempimenti contenuti;
6. per norma di registro il presente accordo sarà soggetto a registrazione a tassa fissa solo in caso d'uso.

Per AUTORITA' SISTEMA PORTUALE: _____

Per CMC: _____

Per SAPIR: _____

Per il COMUNE DI RAVENNA: _____

Le parti prendono atto e riconoscono che, in considerazione della procedura di concordato preventivo cui CMC è stata ammessa con decreto del 12/6/19, la stipula del presente accordo è subordinata alla preventiva autorizzazione del Tribunale di Ravenna ai sensi dell'art. 167 L.F.. Qualora entro il termine del 31 ottobre 2019 il Tribunale di Ravenna non abbia rilasciato l'autorizzazione prescritta ai sensi dell'art. 167 L.F., oppure rigetti la richiesta che sarà presentata dal CMC, il presente accordo non potrà essere stipulato senza che ciò possa comportare alcun diritto tra le parti ad alcun risarcimento, danno o indennizzo, a qualsivoglia titolo o ragione.

Per AUTORITA' SISTEMA PORTUALE: _____

Per CMC: _____

Per SAPIR: _____

Per il COMUNE DI RAVENNA: _____